

VADEMECUM DEL DEBITORE (rev. 08)

[ovvero: TUTTO QUELLO CHE È BENE SAPERE SULLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO]

* * *

Contenuti

1 - CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA.....	1
2 - A COSA SERVE LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO?.....	2
3 - QUALI SONO I PERCORSI PREVISTI DALLA PROCEDURA?.....	2
4 - QUANTO DEVO PAGARE AI CREDITORI PER OTTENERE L'ESDEBITAZIONE?.....	2
5 - ALLORA NON POSSO SALVARE L'ABITAZIONE DI PROPRIETÀ ?.....	2
6 - LE CRITICITÀ (quello che nessuno vi ha mai detto sul sovraindebitamento...).....	3
7 - COME SI ATTIVA LA PROCEDURA E QUANTO COSTA?.....	3
8 - IL GESTORE PUÒ RICHIEDERE SOMME AL DEBITORE?.....	4
9 - COSA SUCCEDERÀ SE LA PROCEDURA NON VA A BUON FINE?.....	4
10 - COME FA IL GIUDICE A DECIDERE SE CONCEDERE L'ESDEBITAZIONE?.....	5
11 - QUANTO DURA LA PROCEDURA?.....	5
12 - RINUNCIA ALLA PROCEDURA.....	5
13 - CHI FA CHE COSA - GESTORI, AVVOCATI e CONSULENTI.....	6
14 - MISURE PROTETTIVE.....	6

* * *

1 - CHI PUÒ ACCEDERE ALLA PROCEDURA

Tutti i soggetti cosiddetti “**non fallibili**”, ad esempio: privati, professionisti, società agricole, imprese minori, start-up.

Ci si deve inoltre trovare in “sovraindebitamento”, situazione che nella legge comprende:

- lo **stato di insolvenza** = stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (ovvero;);
- oppure lo **stato di crisi** = stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (ovvero: prevedo che nei prossimi dodici mesi diventerò insolvente).

Infine, per poter iniziare una procedura presso l'OCC del Canavese è necessario avere la **residenza** in uno dei Comuni di competenza territoriale del Tribunale di Ivrea (l'elenco di tali Comuni si trova [qui](https://www.tribunaleivrea.it/circondario.aspx): <https://www.tribunaleivrea.it/circondario.aspx>)

2 - A COSA SERVE LA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO?

Qualunque sia il percorso che si intraprende, **l'obiettivo della procedura è SEMPRE E SOLO QUELLO della cosiddetta "ESDEBITAZIONE"**: ovvero il provvedimento del Magistrato che dichiara non più esigibili i debiti che non si è riusciti a pagare tramite la stessa procedura. Attenzione però: il provvedimento di esdebitazione è personale: ovvero libera dai debiti solo il soggetto che lo ottiene, gli altri condebitori (debitori solidali) e/o garanti NON vengono liberati, ma continueranno a rispondere di TUTTO il debito residuo non soddisfatto dal debitore che ha ottenuto l'esdebitazione.

3 - QUALI SONO I PERCORSI PREVISTI DALLA PROCEDURA?

Sono quattro:

1) Piano del consumatore: riservato a chi ha debiti che NON derivano da una (anche precedente) attività con Partita IVA tramite la proposta di un piano di rientro.

2) Concordato minore: utilizzabile da chi ha una attività con Partita IVA e vuole continuare l'attività esercitata oppure liquidarla facendo una proposta ai propri creditori.

3) Liquidazione controllata: in precedenza era semplicemente il "fallimento", in sostanza si mettono a disposizione dei creditori TUTTI i propri beni, compresa l'eccedenza del proprio reddito che non serve per vivere.

4) Esdebitazione dell'incapiente: riservata a chi non ha nulla da offrire ai propri creditori, neanche in prospettiva futura.

Ogni procedura consiste sempre comunque in una **domanda** (ricorso) fatta dal debitore che richiede di accedere a uno dei percorsi su indicati e che normalmente contiene la proposta fatta ai creditori per estinguere (parzialmente) i propri debiti; la domanda è sempre accompagnata da una specifica **relazione** di competenza esclusiva del Gestore; nella propria relazione il Gestore deve attestare, fra l'altro, la veridicità di quanto contenuto nella proposta del debitore, la completezza della documentazione ricevuta e la fattibilità della proposta medesima.

4 - QUANTO DEVO PAGARE AI CREDITORI PER OTTENERE L'ESDEBITAZIONE?

Contrariamente a quanto spesso si sente dire: i debiti non ve li toglie nessuno gratuitamente... Si parte dal principio (sempre in vigore) che

I DEBITI VANNO PAGATI!

Tramite la procedura **ai creditori va dato e pagato TUTTO QUELLO CHE NON SERVE PER IL SOSTENTAMENTO PROPRIO e della propria famiglia**. Se ad es. ho un immobile, un reddito di 1.800 €/mese e per vivere mi servono 1.500 €, devo mettere a disposizione dei creditori l'immobile e l'eccedenza di 300 € mensili.

5 - ALLORA NON POSSO SALVARE L'ABITAZIONE DI PROPRIETÀ ?

Posso "salvare" la casa di abitazione solo se l'offerta che faccio ai miei creditori è superiore a quello che i creditori ricaverebbero dalla vendita all'asta della casa (o meglio, dalla procedura di liquidazione controllata, c.d. **alternativa liquidatoria**); se c'è ancora un mutuo in corso, il debitore può farsi autorizzare dal Giudice a continuare nel pagamento del mutuo.

6 - LE CRITICITÀ (quello che nessuno vi ha mai detto sul sovraindebitamento...)

Prima criticità: l'esdebitazione, ovvero l'unico vero motivo per il quale si inizia la procedura, non ve la può garantire nessuno, né l'OCC (inteso come Organismo) né il Gestore che viene nominato; l'esdebitazione dipende sempre e solo dal Magistrato che esaminerà la proposta del debitore.

(Più avanti sono indicati i parametri che il Magistrato utilizza per concedere l'esdebitazione).

Seconda criticità: per arrivare la deposito in Tribunale è necessario del tempo: tempo per nominare il Gestore, tempo perché questi accetti l'incarico, e soprattutto tempo per il Gestore che dovrà consultare le banche dati, chiedere i riscontri ai creditori, verificare le risposte, costruire con il debitore (e il suo consulente se c'è) la proposta per i creditori, fare la sua relazione, ecc. Non è possibile prevedere un periodo "standard", ma sicuramente si parla di mesi (minimo da 3 a 6 secondo la complessità della situazione del debitore). Durante questo periodo, i creditori possono continuare con le loro azioni di recupero (decreti ingiuntivi, pignoramenti di immobili, c/c, stipendi, fermi amministrativi, ecc.); una volta depositata proposta del debitore e relazione del Gestore, il Giudice ha tempo 60 gg. per fissare l'udienza per la (eventuale) omologa (=approvazione) della proposta del del debitore; è solo in tale udienza e solo con l'omologa (eventuale) della procedura che il Magistrato dispone (di norma) anche il blocco delle c.d. azioni esecutive da parte dei creditori.

Terza criticità: la procedura, qualsiasi sia il percorso che si intraprende, NON È GRATIS: l'Organismo (OCC del Canavese) deve coprire i suoi costi di funzionamento e, soprattutto, il Gestore che lavora (e che seguirà il debitore dall'inizio fino al termine della procedura) ha diritto di essere remunerato; anche i Gestori infatti, come tutti quelli che lavorano, hanno la (curiosa) abitudine che se non vengono pagati smettono di lavorare...

Ultima criticità: nel caso di piano del consumatore o di concordato minore, vige la regola della c.d. "alternativa liquidatoria" ovvero la proposta che il debitore formula ai propri creditori deve essere migliorativa rispetto a quello che gli stessi ricaverebbero dalla procedura di liquidazione controllata (cioè dal fallimento); questa regola è posta ovviamente a tutela delle ragioni dei creditori, per evitare che il debitore possa ottenere il beneficio dell'esdebitazione avanzando una proposta non conveniente per i creditori.

7 - COME SI ATTIVA LA PROCEDURA E QUANTO COSTA?

Per attivare la richiesta di procedura è necessario:

1) **compilare l'apposito modulo** ("Domanda per l'ammissione alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento", reperibile on-line sul sito dell'Organismo (modellocanavese.it) all'indirizzo:

<https://www.modellocanavese.it/assets/files/OCC-DEL-CANAVESE-Domanda-nomina-gestore.pdf>)

2) **fissare con l'Organismo un appuntamento** per un **incontro preliminare conoscitivo, indispensabile** per verificare che sussistano i presupposti fondamentali per l'accesso alla procedura (competenza territoriale, situazione di sovraindebitamento, inesistenza di condizioni ostative, ecc.); **a tale incontro è essenziale che sia presente il debitore**, eventualmente assistito dal suo consulente/advisor (avvocato o commercialista). Per concordare tale incontro contattare l'OCC via mail all'indirizzo occ@modellocanavese.it oppure telefonicamente al n. 0125.1961120 (Lun - Ven 8.30 - 12.30).

La formalizzazione dell'incarico proposto all'Organismo è subordinata alle prescrizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 202/2014: "Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico (...) La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.", art. 10, co. 3).

L'Organismo, utilizzando i dati comunicati inizialmente dal debitore, provvede quindi al calcolo e alla redazione del preventivo, sulla base di importi che non sono discrezionali, ma rispettano le tariffe stabilite dal Decreto Ministeriale n. 202/2014, in sostanza sono le tariffe dei curatori fallimentari, basate sui valori dell'Attivo e del Passivo, con una riduzione dal 15 al 40%, importo minimo di 1.000 euro (+IVA); il preventivo viene quindi trasmesso al debitore che lo firma per accettazione.

Ad es. per un ammontare di debiti di 200.000 euro (ovvero il Passivo) e un'offerta ai creditori di 300 euro al mese per tre anni (in totale quindi 10.800, ovvero l'Attivo), il compenso all'OCC è di circa 1.800 euro + iva 22%, (quindi 2.196,00).

All'accettazione il debitore dovrà versare il **20% di tale preventivo**, deducendo quanto eventualmente versato a titolo di indennità iniziale (200 € + iva, ovvero 244 €); **un altro 30%** deve essere versato entro la data di deposito in Tribunale; **il restante 50%** verrà pagato durante l'esecuzione della procedura, entro sei mesi dal deposito (come previsto dal Regolamento, salvo diversa disposizione di legge).

Il preventivo redatto inizialmente potrà essere soggetto a revisione da parte dell'OCC, qualora il Gestore, a seguito delle verifiche effettuate, riscontri apprezzabili divergenze rispetto a quanto inizialmente dichiarato dal debitore.

In ogni caso, **è unicamente con l'accettazione del preventivo iniziale che l'incarico all'OCC può considerarsi concluso; solo da quel momento sarà possibile per l'Organismo (e per il Gestore che verrà nominato) iniziare tutte le attività che il Codice della Crisi prevede per l'avvio della procedura.**

Qualora il compenso sia preventivato sulla base di attività non immediatamente realizzabili (ad es. immobili) oppure siano presenti trattenute sullo stipendio (che verranno bloccate dal magistrato solo con l'omologa della procedura), è in facoltà del debitore chiedere che gli acconti, anziché secondo quanto previsto dal Regolamento (20% all'accettazione del preventivo e 30% entro la data di deposito in Tribunale), vengano determinati sulla base della propria situazione economica e disponibilità finanziaria; in tal caso, **l'OCC, verificata le condizioni su indicate nonché quanto proposto dal debitore, concorda con il medesimo la diversa quantificazione e scadenza degli acconti.**

8 - IL GESTORE PUÒ RICHIEDERE SOMME AL DEBITORE?

Il rapporto economico del debitore è **sempre e solo nei confronti dell'Organismo**; **il Gestore non ha titolo per richiedere al debitore alcun compenso per sé.** Può unicamente sollecitare il debitore a versare quanto dovuto all'OCC del Canavese sulla base del preventivo che è stato formalizzato oppure può richiedere al debitore di essere rimborsato delle spese vive che il medesimo Gestore dovesse anticipare nell'espletamento del proprio incarico, ad es. per marche da bollo, diritti di cancelleria e simili.

9 - COSA SUCCEDDE SE LA PROCEDURA NON VA A BUON FINE?

Non ottenendo l'esdebitazione si ritorna nella situazioni di partenza, ovvero con gli stessi debiti che si avevano in precedenza (oltre, ovviamente, gli eventuali interessi che nel frattempo sono maturati).

Si tenga presente che anche quando la procedura non ha l'esito positivo sperato (ovvero non si ottiene l'omologa o l'esdebitazione), **il compenso all'OCC è dovuto comunque**, per il semplice motivo che nel frattempo il Gestore il suo lavoro lo ha fatto.

Nel caso in cui si rinunci alla procedura nella fase iniziale o comunque prima del deposito in Tribunale, l'importo nel frattempo versato è trattenuto dall'Organismo a titolo di acconto; all'OCC dovrà comunque essere riconosciuto un compenso per il lavoro effettivamente svolto dal Gestore; per tale motivo sono previsti gli

acconti del 20% e 30%, in modo da garantire un minimo di corrispettivo per l'opera comunque effettuata dal Gestore.

10 - COME FA IL GIUDICE A DECIDERE SE CONCEDERE L'ESDEBITAZIONE?

L'esdebitazione è un **beneficio** per il debitore (= azzeramento dei debiti non pagati a fine procedura); per i creditori di traduce invece in un **sacrificio**, poiché devono rinunciare (in tutto o in parte) al loro credito. Il Giudice, quindi, prima di concedere il beneficio al debitore e imporre il corrispondente sacrificio ai creditori, valuta se ci sono le condizioni richieste dalla legge per l'esdebitazione: regolarità e completezza della documentazione, assenza di atti in frode, ecc.

Il requisito più importante è però la c.d. "**meritevolezza**": il debitore deve dimostrare al magistrato che la situazione di sovraindebitamento non è stata creata volutamente, ma è stata causata da accadimenti esterni (c.d. *shock esogeno*), ad es. perdita del lavoro, malattia o infortunio, notevole calo di fatturato, fallimento del cliente principale, ecc.

Non solo: il debitore deve dimostrare di aver avuto tenuto, nella fase di generazione dei debiti, la **normale diligenza** che ciascuno dovrebbe avere nell'assumere tali obbligazioni; ad esempio: la giurisprudenza del Tribunale di Ivrea ritiene non diligente e quindi non meritevole:

- chi ha fatto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli poi pagare;
- chi ha continuato la propria attività senza margini di guadagno, aggravando così la situazione debitoria;
- ecc.

11 - QUANTO DURA LA PROCEDURA?

Si deve tener conto:

- del **periodo prima del deposito** in Tribunale: è il tempo necessario per la preparazione della proposta del debitore e della relazione del Gestore,; come già detto, mediamente un minimo da 3 a 6 mesi;
- **periodo dopo l'omologa** della procedura:
 - piano del consumatore o concordato minore: periodo proposto dal debitore, mediamente 4-5 anni;
 - liquidazione controllata: periodo minimo necessario per vendere i beni del debitore, con minimo di tre anni se l'attivo è costituito solo dal surplus del reddito;
 - esdebitazione dell'incapiente: effetto immediato all'omologa, con successivo periodo di 3 anni per il controllo di eventuali beni/utilità da destinare ai creditori.

12 - RINUNCIA ALLA PROCEDURA

Il debitore può, per giustificati motivi, rinunciare alla procedura a condizione che non sia ancora stato depositato il ricorso in Tribunale (ovvero, meglio, il Giudice non abbia ancora emesso il relativo decreto di apertura/omologa).

Una volta che la procedura è stata aperta/omologata dal magistrato la rinuncia non è più possibile (nel caso della Liquidazione controllata) oppure può comportare conseguenze non prevedibili e magari indesiderate (ad es. "trasformazione" del concordato o del piano del consumatore in liquidazione controllata).

In caso di rinuncia il debitore è comunque tenuto a corrispondere all'OCC quanto previsto dal preventivo concordato, tenuto conto (secondo la valutazione dell'Organismo) dell'attività svolta fino a quel momento dal Gestore.

13 - CHI FA CHE COSA – GESTORI, AVVOCATI e CONSULENTI

Per le procedure di sovraindebitamento **non è mai obbligatoria l'assistenza di un avvocato; solo per la domanda di concordato minore è richiesto che il deposito venga effettuato da un legale.**

In ogni caso sia l'Organismo sia il Gestore nominato NON POSSONO obbligare il debitore ad avvalersi di assistenza o consulenza di terzi né, tanto meno, indicare al medesimo nominativi di cui avvalersi; qualora il Gestore incaricato ritenga di avere necessità di specifico supporto professionale per l'espletamento del proprio incarico ne fa richiesta all'Organismo che valuterà ogni singola fattispecie adottando le decisioni più opportune.

Il debitore e il suo consulente (avvocato o commercialista): preparano il **ricorso**, ovvero la domanda da depositare in tribunale e che contiene la proposta che si fa ai creditori; il Gestore deve fare la c.d. "**relazione**": è un allegato del ricorso e contiene, fra l'altro, l'attestazione sulla completezza, veridicità e fattibilità di quanto proposto dal debitore; sono quindi due compiti ben distinti che non vanno confusi.

Per la redazione della relazione il Gestore è tenuto a una serie di verifiche che la legge gli impone: è quindi essenziale che il debitore e il suo consulente collaborino con il Gestore, aderendo prontamente alle sue richieste; **al Gestore vanno prodotti (consegnati) tutti i documenti che il medesimo richiede**, altrimenti sarà costretto, nella sua relazione, a dichiarare l'incompletezza della documentazione del debitore oppure, ancora prima, a richiedere all'OCC la chiusura della procedura per impossibilità di svolgere l'incarico assegnatogli.

Va sottolineato infine che **il Gestore NON È il consulente del debitore**: non è lui che decide quale procedura attivare, ma è sempre e solamente il debitore che la può scegliere, il Gestore può illustrargli le varie possibilità e chiarire i dubbi, ma non può sostituirsi al debitore nella scelta. In altre parole: il Gestore è solamente di ausilio (=aiuto) al debitore.

14 - MISURE PROTETTIVE

Come già specificato, fin quando il Giudice non omologa la proposta del debitore, i creditori sono comunque liberi di iniziare o proseguire tutte le azioni finalizzate al recupero dei loro crediti, ad es. decreti ingiuntivi, pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, ecc.

Quindi: **solo se** il magistrato ammette il sovraindebitato alla procedura richiesta **e solo da quel momento** i creditori non possono più iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni del debitore.

* * *

*Quanto sopra indicato ha carattere di **informazione generale**, senza pretesa quindi di esaurire tutte le varie specifiche problematiche che ciascuna situazione personale necessariamente comporta.*

*Vanno intese quindi come **prima informazione per il debitore** che intende iniziare una procedura di sovraindebitamento, lasciando poi al Gestore nominato, al debitore e/o al suo consulente il compito di effettuare gli opportuni e necessari approfondimenti.*

Per OCC del Canavese:

il Referente dell'OCC: dott. Giampaolo Gioannini *

** firma apposta sull'originale cartaceo depositato presso la Segreteria*

Avvertenza: *Con la presentazione della domanda di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento il debitore dichiara di aver letto e compreso in ogni sua parte il presente documento e di averne ricevuto copia integrale.*